

Tribunale di Perugia – Sezione civile - Sentenza 27 aprile 2015 n. 803

TRIBUNALE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa Rosa Lavanga, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione da

SQ.MA. e MO.MI., rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Ca. e dall'avv. Gi.St. del Foro di Terni con studio in Via (...), elettivamente domiciliati presso la Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario adito, giusta delega in calce all'atto di citazione

- attori -

contro

RA.MA. e AL. S.p.A. (già SU. S.p.A.) Società di assicurazioni e riassicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Ma.Li., con studio in Perugia, Corso (...)

- convenuti -

contro

ZU. PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zu. Co. s.a. - Rappresentanza Generale per l'Italia), ZA.FE. e ZA.FE., rappresentati e difesi dall'avv. Ca.Al. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Todi (PG), Piazza (...)

- convenuti -

e

contro

CI.PI., residente in Perugia (PG), Strada (...)

- convenuto contumace -

Au. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sa.To. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza (...)

- convenuta -

e contro

Zo.Sa., residente in Acquasparta, Viale (...)

- convenuto contumace -

Am.An., residente in Acquasparta, Viale (...)

- convenuto contumace -

Ma.Al., residente in Acquasparta, loc. (...)

- convenuto contumace -

Tr.Al., residente in Todi (PG), Via (...)

- convenuto contumace -

OGGETTO: Risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 07.02.2006 i sig.ri Mo.Mi. e Sq.Ma. convenivano in giudizio i sig.ri Ra.Ma., Za.Fe., Ci.Pi. e le Compagnie Al. Su. S.p.A, Zu. - Zu. S.p.A. e Au. S.p.A., per sentire dichiarare la esclusiva responsabilità dei

convenuti del sinistro accaduto il giorno 09.10.2005 alle ore 04.50 circa.

Esponiva l'attore che, alla guida dell'autovettura (...) targata (...) di proprietà della madre Sq.Ma., percorreva la SS 3 bis - E45 in direzione Terni, proveniente da Perugia, alla velocità di 90 Km/h circa; giunto al Km 40+100 mentre usciva da una curva destrorsa si trovava la strada completamente occlusa dai veicoli: a) (...) tg. (...), di proprietà e condotta dal sig. Ra.Ma., assicurata per la responsabilità civile con la Al. Su. S.p.A. Società di assicurazioni e riassicurazioni; b) (...) tg. (...), di proprietà e condotta dal sig. Za.Fe., assicurata per la responsabilità civile con la Zu. S.p.A; c) Autocarro fiat (...) tg. (...), di proprietà e condotto dal sig. Ci.Pi., assicurato per la responsabilità civile con la Au. S.p.A., tutti fermi.

L'attore Mo., pur effettuando repentina manovra di frenata, nulla poteva al fine di evitare l'urto con i menzionati autoveicoli tutti. Attribuiva lo scontro alla mancata segnalazione (triangolo, frecce luminose, persone) dell'incidente verificatosi prima tra i tre citati veicoli, non avendo i conducenti liberato la sede stradale, neppure parzialmente, così creando pericolo e intralcio alla circolazione. Richiamava a sostegno della domanda un orientamento della Giurisprudenza di Legittimità in caso di collisione con veicolo che precede, prevedente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. (in caso di scontro tra veicoli, vi è una presunzione di pari responsabilità nell'evento dannoso, salvo la prova (c.d. prova liberatoria) a carico di tutte le parti coinvolte di non aver potuto evitare il sinistro); pertanto rilevava come l'insistenza dei mezzi predetti senza alcuna segnalazione e, per di più, sulla intera carreggiata interessata, fosse configurabile come caso imprevedibile o fortuito (c.d. prova liberatoria), tale da escludere ogni addebito a suo carico, ravvisando di conseguenza una responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso in esame, con l'ulteriore conseguenza della declaratoria di tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, ovvero nella diversa misura da accertarsi, indicata in quella, perlomeno, del 50%.

Rilevava il Sig. Mo. come dallo scontro riferito avesse riportato gravi danni al mezzo, valutati in Euro 28.000,00, oltre fermo tecnico e svalutazione monetaria, nonché alla persona, tanto da necessitare di ricovero medico presso il Pronto Soccorso del Nosocomio Tuderte, con prognosi di 90 giorni di cui 10 per I.T.T. e 80 di I.T.P., oltre a riportare lesioni microinvalidanti permanenti.

Sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso.

Si costituivano la società convenuta ZU. PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zu. s.a. - Rappresentanza Generale per l'Italia), nonché ZA.FE. e ZA.FE., contestando l'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande avanzate, rilevando l'assenza di qualsiasi colpa e responsabilità a carico di Fe.Za., conducente della (...), per i danni subiti nell'occorso dai Mo. - Sq., risultando, per converso, che unico responsabile dei reclamati danni fosse proprio il Mo., conducente della (...).

Ponevano l'accento i convenuti sulla consapevolezza, in capo agli attori, della evidente infondatezza della domanda proposta nei confronti dei Sigg.ri Za. e della loro compagnia assicuratrice e del consapevole travisamento della ricostruzione del sinistro operato nell'atto introduttivo, richiamando l'operatività, nella fattispecie, del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., ultimo comma, per la assoluta insussistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità, anche minoritaria e/o concorrente, a carico dei convenuti per i danni subiti dagli attori.

Si costituivano la società convenuta AL. S.p.A. (già Al. Su. Ass.ni S.p.A.) e Ra.Ma. proprietario dell'autovettura (...) contestando l'atto di citazione rilevando come il sinistro lamentato dagli attori si fosse verificato per colpa esclusiva o quantomeno determinante del Mo. stesso, il quale sopraggiungeva sul luogo dove si era verificato un precedente sinistro ad una velocità eccessiva e comunque assolutamente non commisurata alle condizioni meteorologiche e dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia, in assenza di alcuna responsabilità in capo al conducente l'auto (...) Sig. Tr.

Si costituiva la società convenuta AU. S.p.A. contestando l'atto di citazione chiedendo la nullità della citazione per indeterminatezza e genericità del petitum, nonché per la insufficiente indicazione dei fatti e dei criteri sui quali si fonda la pretesa attorea, con particolare riferimento alla mancata indicazione e quantificazione del danno alla persona; chiedeva di rigettare comunque la domanda avversa perché infondata! in fatto e in diritto e di disporre l'acquisizione agli atti di causa del verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, nonché disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Fa.An., conducente della (...) targata (...), il quale ha determinato, o concorso a determinare, l'incidente per cui è causa, avendo posto in essere la primigenia turbativa alla circolazione stradale, a causa e per effetto della sua colposa condotta di guida con condanna degli attori al risarcimento del maggior danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.

Il giudizio proseguiva nella contumacia dei Sig.ri Zo.Sa., Fa.An., Ma.Al. e Tr.Al.

Espletata l'istruttoria, a mezzo prove documentali (integrate con l'acquisizione agli atti di copia del rapporto della Polizia Stradale di Perugia) e testimoniali, e a mezzo CTU Tecnica, e

CTU medico - legale, il giudizio veniva trattenuto in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea non trova accoglimento.

La condotta di guida di alcuni dei soggetti coinvolti nel sinistro, alla luce del rapporto in atti, non appare improntata alle comuni regole di diligenza e prudenza, da osservare nella circolazione, così come imposto dal Codice della Strada, che impongono l'adozione di comportamenti in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione in relazione al tempo e allo stato dei luoghi, dissentendo integralmente questo Giudice dalla singolare e sbrigativa ricostruzione della dinamica desumibile dalle sentenze del Giudice di Pace di Todi, in atti, di accoglimento dei ricorsi avverso i verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (si consideri che gli assunti del Sig. Fa., posti a sostegno del ricorso, stridono fortemente e contraddicono quanto dallo stesso Sig. Fa. dichiarato in data 9.10.2005 - rapporto in atti, ove il Sig. Fa. fa riferimento ad un ostacolo presente sulla carreggiata, di aver frenato e perso il controllo del veicolo; a pagina due della sentenza richiamata, nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Giudice richiama il motivo del ricorso, individuato dal Fa., a sostegno delle proprie tesi, nell'avere avvertito uno sbandamento della vettura causato da una sostanza oleosa non visibile, presente in quantità rilevante sul manto stradale che gli faceva perdere il controllo dell'autovettura). Alcuna valenza pertanto può questo Giudice attribuire alla produzione attorea dei richiamati giudicati di annullamento delle sanzioni.

Emerge dal dettagliato rapporto della Polizia Stradale: "... da tergo, sopraggiungeva il veicolo B condotto da Mo.Mi. il quale, con a bordo ME.Al. quale passeggero anteriore destro, dopo avere percorso parte della curva teatro dell'evento, avendo oltrepassato i veicoli C e D fermi in assetto di statica finale post urto sulla corsia di sorpasso, entrava in collisione con la parte anteriore destra contro lo spigolo posteriore sinistro del veicolo F: quest'ultimo veicolo nella circostanza era condotto da ZA.Fe. il quale - con a bordo OR.Si. quale passeggero anteriore destro, NI.An. passeggero posteriore destro e CR.Fr. passeggero posteriore sinistro transitava in fase di rallentamento; l'urto, di forte entità si concretizzava tra la parte anteriore del veicolo B e la parte posteriore sinistra del veicolo F: nella circostanza il veicolo F riportava gravi danni al gruppo sospensione posteriore sinistra. A seguito di questa prima fase dell'urto del veicolo B, lo stesso proseguiva la marcia fuori dal controllo del suo conducente e lasciava impresse sul piano viabile tracce di pneumatico con andamento sinistrorso ed oblique di 45 gradi rispetto all'asse della strada le quali iniziano subito dopo il punto d'urto rilevato con il veicolo F e terminano all'altezza della striscia longitudinale discontinua di mezzeria: durante questa fase con il veicolo che marciava obliquo di 45 gradi verso sinistra rispetto all'asse stradale il veicolo B colpiva con la portiera anteriore sinistra la parte posteriore del veicolo A e continuava la sua marcia sino ad arrestarsi in stato di quiete a cavallo tra la corsia di marcia e la banchina non percorribile inclinata di circa 45 gradi verso destra rispetto all'asse stradale ed entrando in collisione ultima contro la parte sinistra della barra para incastro del veicolo E. Il veicolo F, a seguito dell'urto posteriormente ricevuto dal veicolo B si arrestava in stato di quiete finale a cavallo della corsia di marcia e la banchina asfaltata non transitabile coassiale rispetto all'asse stradale ed a m. 3.40 rispetto al successivo veicolo B".

Il sinistro oggetto del presente giudizio vede dunque coinvolti l'autovettura condotta dal Sig. Mo., ultimo a sopraggiungere con i veicoli (...), (...) e autocarro fiat OM.

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che nell'ipotesi di auto ferme la responsabilità sia ascrivibile al conducente dell'ultimo veicolo. Dunque, responsabile unico dei vari tamponamenti è da considerarsi l'ultimo della fila che, in movimento (e non osservando, anche qui, la distanza di sicurezza), abbia tamponato l'ultimo dei veicoli in sosta che lo precedeva.

Dagli atti emerge come al momento dell'impatto del Mo. tutti i veicoli fossero fermi sulla sede stradale, risultando l'incidente essere avvenuto pochi minuti prima.

In generale, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Il Codice della strada stabilisce infatti che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo - per la sicurezza delle cose e delle persone.

Ogni conducente, dunque, deve essere in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Pertanto, in caso di tamponamento, la legge presume la responsabilità del tamponatore salvo che dimostri il contrario. Quest'ultimo, infatti, deve riuscire a dimostrare che l'urto si è verificato non per la sua inosservanza della distanza di sicurezza, ma per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Solo se non riesce a fornire questa prova, egli sarà responsabile.

Il caso fortuito e la forza maggiore costituiscono degli elementi indispensabili in qualsiasi ordinamento, sia se espressamente codificati, sia se non riportati da alcuna norma specifica e, proprio in tali casi, rafforzano la loro variegata valenza nei diversi rapporti giuridici.

Il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, acquisendo una vis diversa in relazione alle materie che lo riguardano.

L'esimente della forza maggiore postula l'esistenza di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o, che, anche se preveduto, non può essere impedito. Il caso fortuito e la forza maggiore sono caratterizzati dall'eccezionalità, presente nell'eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà (fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest) ovvero costretto da forze esterne preponderanti (vis maior cui resisti non potest), può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.

Nel nostro ordinamento giuridico, tali principi sono espressamente previsti nel codice penale con riferimento al nesso di causalità. Trovano applicazione nel diritto civile ove sono recepiti in diversi istituti (garanzie di natura reale, obbligazioni contrattuali, obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito, responsabilità ex recepto ...). In sintesi, ribadendo i concetti sovraesposti, mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza e

di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito.

In particolare, la Suprema Corte ha recentemente sottolineato che: "il caso fortuito", al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ. in tema di danni derivanti dalla circolazione. A prescindere da queste considerazioni, non vi è dubbio che la giurisprudenza in tema di esimente della responsabilità da circolazione stradale in caso di fortuito ha dato origine ad una sorta di tipizzazione di ipotesi configuranti appunto caso fortuito, peraltro piuttosto ristrette, ad ulteriore conferma della difficoltà di far ricorso alla diligenza quale oggetto della prova liberatoria alcune fattispecie quali ad esempio malore improvviso, colpo di sonno, scoppio di un pneumatico, distacco di una ruota e perdita di un pezzo d'auto, slittamento per macchia d'olio, manovre di emergenza, fondo stradale sdruciolevole.

Sono state ritenute rientranti nel caso fortuito le c.d. manovre di emergenza alle quali è costretto un conducente per evitare errori altrui e delle quali non può rispondere. Secondo tale giurisprudenza, il conducente di un veicolo che abbia effettuato una manovra di emergenza, non può rispondere delle conseguenze dannose subite da un terzo a causa di tale manovra, laddove si raggiunga la prova che sia stata necessitata da un comportamento colposo altrui non prevedibile né evitabile.

In virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale, il caso fortuito non può in alcun modo sussistere quando l'agente si sia posto in condizioni di illegittimità, tenendo una condotta non conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza quale una velocità eccessiva in relazione anche alle particolari condizioni della strada resa sdruciolevole dalla pioggia caduta.

In particolare, il fatto che la strada sia resa sdruciolevole dal bagnato, non costituisce causa di esclusione della responsabilità, non trattandosi di evento imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta, che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione ed alla quale il conducente, pertanto, deve adeguare il suo comportamento.

La velocità della vettura condotta dal Sig. Mo., non commisurata alle caratteristiche e alle condizioni dello stato dei luoghi (circostanze facilmente evincibili dai rilievi in atti, nonché dai danni che la propria autovettura nel sinistro aveva riportato) non permetteva allo stesso di mantenere il controllo del veicolo ("cercavo di compiere tutte le manovre atte ad evitare una collisione, ma anche se la mia andatura fosse regolare, non riuscivo ad evitare le auto ferme .." - come da verbale di dichiarazioni spontanee alla Polizia Stradale) non essendo riuscito ad arrestare tempestivamente la vettura dinanzi all'ostacolo, così contravvenendo al dettato dell'art. 141 Codice della Strada (e per lo stesso contravvenzionato come riportato in atti dalla Polstrada) andando a collidere con i veicoli che lo precedevano nello stesso senso di marcia prima con la parte posteriore dell'autovettura (...) tg. (...), di proprietà e condotta dal sig. Za.Fe., successivamente nel prosieguo della corsa senza controllo con la portiera anteriore sinistra la parte posteriore dell'autovettura (...) tg. (...), di proprietà dal sig. Ra.Ma. e condotta

da Tr.Al., che precedeva l'(...) ; infine arrestava il suo moto contro la barra para incastro dell'Autocarro fiat (...) tg. (...) (...), di proprietà e condotto dal sig. Ci.Pi.

E' sintomatico di un atteggiamento imprudente non assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; è altresì sintomatico di atteggiamento altrettanto imprudente non moderare la velocità in prossimità di tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve, anche in considerazione dei fattori ambientali come orario notturno e manto stradale viscido da pioggia.

I veicoli, (...),(...) e autocarro OM, pur in mancanza di ogni segnalazione di incidente (fatto pacificamente accertato che fosse successo qualche minuto prima) sono stati perfettamente in grado di rallentare tempestivamente e mantenere il controllo dei rispettivi veicoli, e di evitare qualsiasi urto tra loro e con i veicoli incidentati. Peraltro è emersa la avvenuta integrale refusione dei danni causati alla vettura (...) condotta da Za.Fe. da parte della compagnia assicuratrice della (...) del Mo.

Da quanto sopra detto la domanda va pertanto respinta.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando respinge la domanda.

Compensa tra le parti le spese di lite e di CTU.

Così deciso in Perugia il 20 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2015.